

IMP. REG. PRIV. ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE

SCHIARIMENTI, DILUCIDAZIONI ED AGGIUNTE

addottati dal Congresso generale, convocato con circolare 6 Maggio 1835, che servir devono di norma provvisoria alla rappresentanza della Società, e che formeranno parte integrale degli Statuti, tosto verranno approvati da un prossimo Congresso.

Dilucidazione all' Art. 14 Cap. II. del Contratto Sociale.

ART. 1. Per convocare il Congresso generale onde deliberare, se anche senza la verificazione dei casi di perdita preveduti dall' Art. 14 del contratto sociale, convenga o meno di fermare le operazioni, la Direzione dovrà essere in prevenzione autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione.

Aggiunta all' Art. 15 Cap. III. del Contratto Sociale, e Cap. III. Art. 16 del Reg. Organico.

ART. 2. Presentandosi parità di voti in un Congresso Generale, si clege nella stessa seduta una commissione di cinque (5) Azionisti presenti al Congresso, perchè seduta stante, decida a pluralità di voti la mozione in questione. Nelle sessioni del Consiglio d'Amministrazione il Presidente vota soltanto nel caso che si presentasse parità di voti.

Dilucidazione all' Art. 18 Cap. III. del Contratto Sociale.

ART. 3. Il Congresso generale può essere convocato anche dal Consiglio d'Amministrazione, nel caso che sopra apposita richiesta fatta al medesimo dal Presidente, o da 4 membri della Direzione, non esclusi i Censori, abbia risolto una tale convocazione, e che la Direzione si rifiutasse d' eseguirla nel termine fissato.

Aggiunta e dilucidazione all' Art. 20 e 24 Cap. IV. del Contratto Sociale.

ART. 4. Quando devono farsi l'elezioni trienali, il Congresso generale decide in prevenzione, se il numero dei Direttori residenti in Trieste debba essere maggiore dei quattro precisati dall' Art. 20 del Contratto, e ne determina il numero, non maggiore però di sei. I Direttori aggiunti dovranno come gli altri essere possessori di Undici Azioni almeno. L'aumento portato per tal modo al personale della Direzione non dovrà essere di maggior aggravio alla Società, dovendo la Direzione sedente in Trieste dividere in parti eguali fra i suoi membri il 12 per cento dell' utile netto, emolumento per essa fissato dall' Art. 24 di detto Contratto.

Abrogazione dell' Art. 21 Cap. IV. del Contratto Sociale, Art. 40 e 41 Cap. VIII. del Reg. Organico, e modificazione dell' Art. 24 e 32 del Contratto Sociale.

ART. 5. In relazione alla convenzione seguita li 23 Aprile 1833 fra la Direzione, ed il Sig. G. L. Morpurgo, l' Art. 21 del contratto sociale resta annullato, e la menzione fatta dagli Art. 24 e 32 dell' Ispettore alla registratura, deve riguardarsi come non più esistente; come pure restano abrogati gli Art. 40 e 41 del Regolamento Organico.

Dilucidazione all' Art. 26 Cap. IV. del Contratto Sociale.

ART. 6. La Direzione di Venezia prima d' istituire qualunque Agenzia nel territorio da lei dipendente, deve riportarne l'approvazione della Centrale, così sull' istituzione dell' Agenzia, come pure dell' Agente, ed è soltanto dopo di ciò che può divenire alla relativa nomina, e rilasciare analogo mandato colle opportune condizioni.

Modificazione all' Art. 27 Cap. IV. del Contratto Sociale.

ART. 7. Li due Censori, ed il Segretario gerente adetti alla Direzione Veneta, costituendo parte integrale della rappresentanza della Società in quel riparto, spetterà al Congresso Generale di farne in seguito l' elezione fra i Soci di quella città, dietro rapporto della Direzione stessa.

Aggiunta all' Art. 28 Cap. IV. del Contratto Sociale.

ART. 8. La Direzione centrale è autorizzata a sottoporre alla Direzione Veneta quelle Agenzie, che crederà dell' interesse della Società di affidarle, oltre quelle già comprese nel di lei riparto.

Aggiunta all' Art. 29 Cap. IV. del Contratto Sociale.

ART. 9. La mancanza di uno o più voti, di una o più firme del Presidente e dei Direttori residenti in Trieste, viene supplita occorrendo per la legalità, con altrettanti voti e firme dei censori, ed in mancanza di questi da tre supplenti nominati dal Consiglio d' amministrazione per fungerne le veci, e ciò per turno come all' Art. 14 di queste aggiunte, con avvertenza però all' Art. 43 del Contratto Sociale.

Dilucidazione all' Art. 31 Cap. IV. del Contratto Sociale.

ART. 10. Facendosi luogo al versamento motivato nell' Art. 31 del Contratto sociale, dovrà questo effettuarsi indistintamente da tutte le Azioni, comprese pure quelle che hanno il deposito del 30 per cento, per essere poi egualmente restituito ai Soci, a seconda che le successive operazioni lo permetteranno, dietro analogo risoluzione della Direzione approvata dal Consiglio d' Amministrazione. Del versamento per tal titolo eseguito, verrà fatta analogo annotazione sulle obbligazioni emesse dagli Azionisti, e sui relativi loro atti di cauzione a minorazione delle obbligazioni stesse, da essere poi annullata al momento della restituzione.

Dilucidazione all' Art. 34 Cap. V. del Contratto Sociale.

ART. 11. Le Sessioni del Consiglio d' Amministrazione, che l' Art. 34 del Contratto sociale dichiara legali coll' intervento di 8 dei suoi membri, oltre la Direzione, lo saranno anche qualora v' intervenga la maggioranza della Direzione stessa.



Aggiunta all' Art. 34 Cap. V. del Contratto Sociale.

ART. 12. Sopra richiesta del Presidente, ovvero sopra quella di 4 membri della Direzione, non esclusi i Censori, il Consiglio d'Amministrazione fa straordinariamente convocare, a senso dell'Art. 3.^o di queste aggiunte, se lo crederà opportuno, il Congresso generale, per decidere sui reclami dei richiedenti. Questa richiesta deve in tal caso essere approvata da sei dei suoi membri, compresi i reclamanti.

Dilucidazione all' Art. 35 Cap. V. in relazione all' Art. 43 Cap. VIII. del Contratto Sociale.

ART. 13. Le elezioni dei tre Revisori da farsi dal Consiglio d'Amministrazione, come all'Art. 35 del contratto sociale, dovranno cadere su quelli dei suoi membri, che non coprono cariche od impieghi presso altre compagnie.

Dilucidazioni ed aggiunta all' Art. 39 Cap. VI. del Contratto Sociale.

ART. 14. Presentandosi il caso di parità di voti nella Direzione, viene eletto un Censore a sorte per dirimerla. Avvenendo poi il caso d'impedimento o di assenza di uno o più Direttori, verranno chiamati a rimpiazzarli altrettanti Censori a turno, quanti sono gli impediti od assenti; che se il numero delli Censori presenti in Trieste, fosse inferiore al numero dei Direttori assenti od impediti, in tale caso la Direzione inviterà altrettanti membri del Consiglio d'Amministrazione, quanti si rendono necessari per completare il numero dei suddetti Direttori o Censori assenti od impediti, e ciò parimenti per turno coll'avvertenza all'Art. 43 del Contratto Sociale.

Dilucidazioni all' Art. 40 lett. A. e B. Cap. VII. del Contratto Sociale.

ART. 15. Il fondo di riserva della categoria A. come quello della categoria B. deve restare costantemente investito, assieme coi fratti a tenore dell'Art. 40 del Contratto Sociale, nè potrà essere ripartito fra i Socj per tutta la durata della Società; ma per la natura stessa del suo titolo è destinato a coprire la perdita definitiva che (Dio nol voglia) potesse risultare dal bilancio netto di qualche anno nelle rispettive categorie.

Aggiunta all' Art. 40 lett. B. Cap. VII. del Contratto Sociale.

ART. 16. Le assicurazioni di rendite e capitali diferiti saranno considerati come vitalizj per l'applicazione dell'Art. 40 ad B.

Aggiunta all' Art. 24 Cap. IV. del Contratto Sociale.

ART. 17. La provvigione dovuta alla Direzione sui capitali diferiti, e delle pensioni capitalizzate a 100 per 4, è ridotta al solo Uno per cento in luogo di Due.

Riforma dell' Art. 40 Cap. VII. del Contratto Sociale.

ART. 18. Analogamente al disposto dell'Art. 35 del Contratto Sociale, i bilanci saranno rassegnati dalla Direzione al Consiglio d'Amministrazione, (e non ai Revisori come dice l'Art. 40) perchè ne affidi l'esame a tre Revisori, i quali dovranno poi passarli ai Censori colle loro osservazioni. Riveduti dai Censori i bilanci e le osservazioni stesse, aggiungeranno quelle rimarche che troveranno opportune, e poscia rimetteranno ogni cosa alla Direzione, per quelle riforme che fossero del caso, e perchè sottoposte da essa alla definitiva approvazione del Consiglio d'Amministrazione, siano comunicati agli azionisti.

Aggiunta all' Art. 42 Cap. VIII. del Contratto Sociale.

ART. 19. Gli impiegati presso le due Direzioni aventi lo stipendio maggiore di f. 800 annui, saranno di preferenza eletti fra gli azionisti. A tale effetto quelli che fossero disposti ad assumere tali impieghi insinneranno presso le stesse Direzioni relativa dichiarazione, affinchè le medesime, alla vacanza di qualche impiego, possano, previo esame d'idoneità, farne la relativa elezione.

Dilucidazione ed aggiunta all' Art. 16 ap. III. del Regolamento Organico.

ART. 20. Il Presidente rappresenta la Società in faccia alle Autorità, e ne protegge i diritti, convoca *dietro deliberazioni della Direzione*, presiede e dirige i congressi generali e quelli del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente deve pure convocare la Direzione anche sopra invito di tre membri della Direzione stessa.

Aggiunta all' Art. 17 Cap. III. del Regolamento Organico.

ART. 21. In caso di disparere fra la Direzione ed il Presidente sulla spiegazione degli statuti, la parte che si crederà lesa, ricorrerà al Consiglio d'Amministrazione nel modo prestabilito, perchè decida il punto controverso, e la sua decisione sarà da osservarsi finchè un Congresso generale statuirà in contrario.

Dilucidazione all' Art. 18 Cap. III. del Regolamento Organico.

ART. 22. Viene a lui sottomessa (al Presidente) mensilmente la tabella delle operazioni per le eventuali sue osservazioni ed analoghe proposizioni alla Direzione.

Aggiunta all' Art. 20 Cap. IV. del Regolamento Organico.

ART. 23. Le Direzioni possono in qualunque tempo sospendere o togliere del tutto le attribuzioni date agli Agenti, rispettivamente loro sottoposti, anche se lo fossero da una Direzione anteriore.

Aggiunta all' Art. 21 Cap. IV. del Regolamento Organico.

ART. 24. Nei casi di mancanza del Presidente o suo Delegato, la Direzione centrale elegge di trimestre in trimestre uno de' di lei membri per dirigere le di lei sedate e sorvegliare all'ufficio della Società. Negli atti che richiedono la firma del Presidente si inserisce l'indicazione „la Presidenza vacante.“



Aggiunta all' Art. 21 Cap. IV. del Regolamento Organico.

ART. 25. Le sessioni direttoriali sono legali, quando l'invito di convocazione sia stato diretto a tutti gl'individui, che compongono la Direzione, e vi sia intervenuta la maggioranza de'suoi membri. Le deliberazioni, ove non vi sia unanimità, saranno valide, quando sieno prese a ballottazione segreta, ed abbiano riunito la maggioranza dei voti dei membri intervenuti, eccetto i casi in cui occorre l'intervento della Direzione completa. Per le sessioni settimanali ordinarie non occorre l'invito di convocazione. I protocolli direttoriali non potranno contenere che le sole deliberazioni, e se non possono essere nella seduta stessa compilati e firmati, dovranno esserlo entro le **24** ore successive al più tardi.

Riforma all' Art. 36 Cap. VII. del Regolamento Organico.

ART. 26. Seguendo l' Art. 20 del contratto sociale, il Consultor legale interviene come gli altri membri della Direzione a tutte le sessioni direttoriali, e così pure ai congressi generali ed a quelli del consiglio d'amministrazione.

Aggiunta agli Articoli 38 e 39 Cap. VII. del Regolamento Organico.

ART. 27. Nel trasmettersi dalla Direzione al Consultor legale gli atti pel rilascio delle azioni e polizze vita, pei relativi esami, gli prefigerà un congruo termine a firmarli, o dare il suo voto; e se a questo si opponesse il parere della Direzione, assoggetta essa la cosa al Consiglio d'Amministrazione per le relative provvidenze.

Aggiunta all' Art. 56 Cap. XI. del Regolamento Organico.

ART. 28. Li pagamenti dei sinistri e danni liquidati, come all' Art. 56 del Reg. Organico, vengono fatti nell' Ufficio di quell' Agenzia, che ha assunto la Sichertà. Le Polizze già in corso, con condizione diversa, dovranno però essere rispettate.

Aggiunta definitivamente statuita al Cap. II. Art. 10 e 11 del Contratto Sociale.

ART. 29. Mille Cinque Cento (1500) Cartelle al presentatore della categoria B. (Art. 10) saranno convertite in 150 Azioni iscritte della categoria C, alla quale pei diritti ed obblighi vengono assimigliate. Queste porteranno il numero progressivo dal 1701 in poi. Queste Azioni 150 verranno rilasciate a disposizione della Direzione, per conferirle soltanto a quegli applicanti, li quali per le loro prestazioni, influenza o ricorrenza si presentino come un'utile acquisizione per la Società, e dovranno versare, oltre al prescritto degli Art. 7 e 8 del Contratto sociale, anche un quoto corrispondente almeno alla parte spettante all'azione sul fondo di riserva, esistente al momento in cui viene rilasciata. Le 1500 Cartelle, convertite in 150 Azioni, potranno, dopo esaurite le altre 3500 Cartelle, essere rimpiazzate di nuovo con 1500 Cartelle, qualora si presenti il caso dell'Art. 11° del contratto Sociale. La vendita di dette 150 Azioni potrà farsi, senza attendere la deliberazione di un nuovo Congresso.



ART. 25. Le sessioni direttoriali sono legali, quando l'invito di convocazione sia stato diretto a tutti gli individui che compongono la Direzione, e vi sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni, ove non vi sia unanimità, saranno valide, quando siano prese a ballottazione segreta, ed abbiano prevalso la maggioranza dei voti dei membri intervenuti, eccetto i casi in cui occorre l'intervento della Direzione completa. Per le sessioni straordinarie, non occorre l'invito di convocazione. I protocolli direttoriali non potranno contenere che le sole deliberazioni, e se non possono essere nella seduta stessa compilati e firmati, dovranno essere letti in 24 ore successive al più tardi.

ART. 26. Secondo l'Art. 20 del contratto sociale, il Consiglio sarà convocato come gli altri membri della Direzione a tutte le sessioni direttoriali, e così pure ai congressi generali ed a quelli del consiglio di amministrazione.

ART. 27. Nel transitorio dalla Direzione al Consiglio legale gli atti del bilancio delle azioni a bilancio, per relativi conti, gli progetti, un congruo numero di firmati, o dare il suo voto, e se a questo si opponesse il potere della Direzione, sarà associata essa la cura al Consiglio d'amministrazione per le relative provvidenze.

ART. 28. I pagamenti dei dividendi e danni liquidati, come all'Art. 25 del Reg. Organico, vengono fatti nell'ultimo di quelli.

ART. 29. Mille Cinquecento (1500) Cariche si presenteranno della categoria B. (Art. 10) saranno convocate in 150 Azioni iscritte della categoria C, alla quale poi diritti ed obblighi vengono assegnati. Queste porteranno il numero progressivo dal 1501 in poi. Queste Azioni 150 verranno rilasciate a disposizione della Direzione, per controllo soltanto a quegli applicanti, il quali per le loro prestazioni, indugenzie o ritardanze si presentino come in utile accensione per la società, e dovranno versare, oltre al prezzo degli Art. 7 e 8 del Contratto sociale, anche un prezzo corrispettivo almeno alla parte spettante all'azione sul fondo di riserva, esistente al momento in cui viene rilasciato. Le 1500 Cariche, convocate in 150 Azioni, potranno, dopo esame fatto dal Consiglio, essere rimpiazzate in nuovo con 1500 Cariche, qualora si presentino il caso dell'Art. 11° del contratto sociale. La vendita di dette 150 Azioni potrà farsi, senza incidere la liquidazione di un nuovo Congresso.

